



Comune di Montenero Sabino
Provincia di Rieti

REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 24 del 31.07.2017

INDICE

Articolo 1 - Costituzione Gruppo

Articolo 2 - Obiettivi e Finalità

Articolo 3 - Ammissione al Gruppo e Requisiti

Art. 4 - Compiti del Comune

Articolo 5 - Responsabile del Gruppo

Articolo 6 - Compiti del Sindaco

Articolo 7 - Addestramento e materiali

Articolo 8 - Risorse

Articolo 9 - Obblighi dei volontari

Articolo 10 - Diritti dei volontari

Art. 11 - Responsabile dell'Osservanza del Regolamento

Art. 12 - Gruppi intercomunali

Art. 13 - Norma finale di rinvio

Articolo 1
(Costituzione Gruppo)

E' costituito presso la sede municipale, il **Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Montenero Sabino**, il quale sarà composto come segue:

- Sindaco o un suo Delegato
- Un corpo di Volontari nel Comune, formato da tutti coloro che rispondano ai requisiti contenuti nel presente regolamento. Uno di essi avrà funzione di coordinatore e un secondo di Vice.

Tale corpo avrà sede istituzionale, operativa e logistica presso i locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale in Via Roma n.56 - Palazzo Bonacasata .

E' apolitico e non ha fini di lucro

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune.

Il Gruppo Comunale di Volontari potrà confluire in strutture successivamente costituite a livello intercomunale e/o comprensoriale, anche come sezioni comunali distaccate delle strutture stesse.

Articolo 2
(Obiettivi e Finalità)

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile è parte del Sistema comunale di Protezione.

I volontari prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della protezione civile, senza fini di lucro e senza vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in supporto alla Civica Amministrazione.

Collaborano altresì con l'Amministrazione Comunale anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del gruppo comunale.

Potranno, altresì, essere impiegati nello svolgimento di opere di pulitura e di mantenimento in buono stato dei luoghi ritenuti sensibili, anche a fini precauzionali.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità.

Articolo 3
(Ammissione al Gruppo e Requisiti)

Possono far parte del Gruppo tutti i Cittadini di ambo i sessi, volontari, che abbiano i seguenti requisiti:

- aver raggiunto la maggiore età;
- essere cittadino Italiano
- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non aver precedenti o pendenze penali
- essere di sana e robusta costituzione

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, corredata della documentazione ivi richiesta, nonché all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Art. 4
(Compiti del Comune)

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Comune - qual'ora ritenuto necessario in base alla tipologia del ruolo svolto dal volontario, provvederà -

non appena in grado di provvedervi economicamente - a dotare i volontari di divise, attrezzature e ogni quant'altro, affinché le dotazioni stesse siano conformi alle normative CE in funzione della specificità dell'intervento e nel rispetto del D.Lgs. n° 626/94.

Ogni volontario può recedere dall'iscrizione al Gruppo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco. In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale eventualmente dato in comodato d'uso per l'attività di volontariato.

Articolo 5
(Responsabile del Gruppo)

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92, è Autorità Comunale di Protezione Civile e assume al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Articolo 6
(Compiti del Sindaco)

Il Gruppo risponde del suo operato al Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, che assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso.

Il Sindaco o Assessore delegato, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare assegnando le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio e vigila sull'attività di gestione svolta dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, in applicazione delle vigenti normative in materia.

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Articolo 7
(Addestramento e materiali)

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Scuola di Protezione Civile della Regione Lazio o dall'Ufficio Territoriale di Governo con il supporto di tecnici dei Settori Regionali, del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato, ecc.... o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituti o Enti che, per compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Le dotazioni tecniche di cui dispone il Comune sono messe a disposizione del Gruppo stesso.

Le ulteriori attrezzature di cui il Gruppo riesce autonomamente a dotarsi entrano nel patrimonio comunale.

Articolo 8
(Risorse)

Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento di finanziamenti ricevuti, oltre che dal Comune di Montenero Sabino, da enti pubblici e/o privati, nonché di materiali ed attrezzature messe a disposizione in comodato d'uso da Enti pubblici e privati e dalla Civica Amministrazione.

Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di Protezione Civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge.

Il Gruppo potrà promuovere iniziative e/o attività di autofinanziamento, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa.

Tali iniziative dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o Assessore delegato e delle stesse dovrà essere data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano, circa le finalità delle somme raccolte.

Di tale attività dovrà essere tenuta, a carico del Capo-Gruppo o del Delegato, specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo.

Articolo 9
(Obblighi dei volontari)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli Organi previsti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

I volontari ammessi al Gruppo comunale che risultino iscritti anche presso organizzazioni di volontariato, in caso di più attivazioni, devono anteporre la loro scelta di partecipazione nei confronti del Gruppo Comunale di appartenenza.

Articolo 10

(Diritti dei volontari)

Ai volontari aderenti al Nucleo Comunale iscritto nell'elenco, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n° 225/92, nonché in attività di formazione e addestramento nella stessa materia in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/98, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, saranno garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione. 4

Art. 11

(Responsabile dell'Osservanza del Regolamento)

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento. Art. 10 (Disposizioni finali e Sanzioni) L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile

Art. 12

(Gruppi intercomunali)

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire una efficace risposta alle esigenze di pianificazione, intervento e soccorso, potrà prevedere e porre in essere gli strumenti ritenuti necessari per giungere a fattive collaborazioni con Gruppi Comunali di Volontariato dei Comuni limitrofi.

Art. 13

(Norma finale di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.